



Gli Enti del Terzo Settore e loro governance

Angelo Busani

Segrate – 19 gennaio 2019

Prima degli Enti del Terzo Settore

Prima della legge sul terzo settore (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117) vi era la seguente situazione:

- Associazioni non riconosciute;
- Associazioni riconosciute e fondazioni (iscritte al Registro Persone Giuridiche delle Prefetture);
- Associazioni riconosciute e fondazioni (iscritte al Registro Persone Giuridiche delle Regioni);
- Onlus (d. lgs. 460/1997);
- Odv (legge 266/1991);
- Aps (legge 383/2000);
- Cooperative sociali (legge 381/1991);
- Imprese sociali (d. lgs. 155/2006).

La legge sull'impresa sociale (d.lg. 112/2017)

Possono essere imprese sociali tutti gli enti privati (società comprese) che esercitano un'attività d'impresa di interesse generale, non per scopo di lucro ma per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ad esempio: servizi sociali, servizi sanitari, educazione, formazione, istruzione, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, attività culturali, turismo sociale, alloggi sociali, microcredito, agricoltura sociale, imprese che occupa una certa quantità di persone svantaggiate, eccetera.

Le coop sociali sono, di diritto, imprese sociali.

Le imprese sociali (non societarie), comprese le coop sociali sono, di diritto, ETS. Viceversa, gli ETS possono essere imprese sociali se svolgono attività d'impresa.

Impresa sociale (disciplina)

Regola generale: alle imprese sociali si applica la normativa propria e, ove applicabile, anche quella degli ETS.

L'impresa sociale si costituisce in ogni caso con atto pubblico e si iscrive nel Registro delle Imprese. Anche le modifiche statutarie si fanno con atto pubblico.

Nella denominazione vi deve essere l'espressione "impresa sociale".

Il rapporto associativo, l'ammissione e l'esclusione dei soci devono essere caratterizzati dal principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica adottata.

L'impresa sociale (coop sociali compresse) redige il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale.

Impresa sociale (governance)

La nomina della maggioranza degli amministratori deve essere riservata all'assemblea dei soci.

L'atto costitutivo deve prevedere caratteristiche di onorabilità, professionalità e indipendenza per gli amministratori.

Lo statuto deve in ogni caso prevedere la nomina di uno o più sindaci (salvo norme di settore "più restrittive": ad esempio, nelle coop sociali si applica la normativa sui sindaci delle Srl).

Negli enti di maggiori dimensioni, la revisione legale dei conti è affidata a un revisore o società di revisione.

Impresa sociale (lavoratori e utenti)

Lo statuto deve prevedere:

- adeguate forme di coinvolgimento di lavoratori e utenti (intendendosi un meccanismo di consultazione o di partecipazione tale da esercitare influenza sulle decisioni dell'impresa sociale);
- la loro partecipazione all'assemblea dei soci;
- negli enti di maggiori dimensioni, la loro partecipazione agli organi di amministrazione e controllo.

Impresa sociale (regime transitorio)

Le imprese sociali già costituite al 20 luglio 2017 adeguano i propri statuti entro 18 mesi (cioè entro il 20 gennaio 2019) con modalità e maggioranze di assemblea ordinaria (ma pur sempre con atto notarile) se si tratta di:

- adeguamento a norme inderogabili;
- escludere l'applicazione di norme derogabili.

Le coop sociali sono state esonerate da questo obbligo di adeguamento in quanto per esse vale la loro specifica normativa statutaria.

Gli Enti del Terzo Settore (d. lg. 117/2017)

Sono Enti del Terzo Settore:

- Associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni;
- Odv e Aps;
- Imprese sociali (comprese le coop sociali);
- Società di Mutuo Soccorso;

costituiti senza scopo di lucro ma per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale e iscritti nel RUNTS.

Ad esempio: servizi sociali e sanitari, educazione, istruzione, formazione, tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, ricerca scientifica, attività culturali, turismo sociale, alloggi sociali, agricoltura sociale, sport dilettantistico, ecc.

Panorama articolato (e inutilmente confuso)

Una Fondazione / Associazione Riconosciuta potrà essere:

- iscritta al Registro Prefettizio;
- iscritta al Registro regionale;
- Impresa sociale;
- Ente del Terzo Settore.

Una impresa sociale potrà essere un'associazione, una fondazione, una società, un ETS (comunque regolata dal d. lg. 112/2017). Una società potrà essere un'impresa sociale, ma non un ETS.

Una coop sociale è un'impresa sociale e, pure, un ETS, ma rimane regolata dalla legge 381/1991.

Caratteristiche generali degli ETS

Sono iscritti al RUNTS.

Nella denominazione devono contenere l'espressione o l'acronimo ETS (non si applica agli enti che hanno una propria disciplina sulla denominazione, come ODV, APS, IS, coop sociali).

Devono tenere le scritture contabili se svolgono attività d'impresa. Tengono il libro soci, il libro verbali assemblee e il libro verbali degli organi di amministrazione e controllo.

Devono redigere il bilancio d'esercizio (negli enti più piccoli è redatto sotto forma un rendiconto per cassa). Gli enti con entrate superiori a euro 1 milione redigono il bilancio sociale.

Destinazione del patrimonio e scopo non di lucro

L'ETS non deve avere scopo di lucro e non può distribuire utili, nemmeno sotto mentite spoglie (compensi amministratori, retribuzione dipendenti, acquisto di beni a prezzi superiori a quelli di mercato, cessione di beni a prezzo irrisorio).

Nel caso di recesso o esclusione del socio, nessuna liquidazione spetta al socio receduto o escluso.

In caso di scioglimento dell'ETS, il patrimonio è devoluto ad altri ETS indicati in statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ETS associazioni e fondazioni

L'atto costitutivo (in forma notarile, se si vuole la personalità giuridica) deve recare:

- denominazione, sede, oggetto, durata, patrimonio;
- organi e rappresentanza;
- norme di ammissione e di esclusione;
- devoluzione del patrimonio.

L'ente che vuole la personalità giuridica (e quindi l'immunità degli amministratori da responsabilità per le obbligazioni dell'ente), l'acquista iscrivendosi al RUNTS. La legittimità è controllata dal notaio rogante.

Per la personalità giuridica occorre un patrimonio di euro 15.000 per associazioni e di euro 30.000 per fondazioni (che non deve diminuire oltre un terzo).

Carattere aperto e non discriminatorio delle associazioni

L'ingresso di nuovi associati deve essere regolamentato secondo criteri di non discriminazione.

Di regola, sulla domanda di ammissione decide l'organo amministrativo; il rigetto deve essere motivato (inderogabile); chi ha proposto la domanda può chiedere che il rigetto sia valutato dall'assemblea dei soci o da altro organo da essa eletto.

Di regola, il voto spetta a chi è socio da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto (l'ETS socio può averne fino a cinque).

Di regola, è ammessa la rappresentanza. Non sono ammesse più di tre deleghe (o più di cinque, se gli associati sono più di 500).

L'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni:

- **nomina e revoca le cariche sociali e il revisore;**
- **approva il bilancio;**
- **delibera l'azione di responsabilità contro gli amministratori;**
- **delibera di regola l'esclusione degli associati (a meno che lo statuto ne incarichi altro organo);**
- **delibera le modifiche dello statuto;**
- **delibera sullo scioglimento dell'associazione.**

Il voto nell'assemblea delle associazioni

Il CTS non dà alcuna regola. Si applica pertanto il codice civile. Associazioni riconosciute (dubbio se applicabile a ass.n.r.):

- regola generale di prima convocazione: presente almeno metà degli associati, maggioranza dei presenti;
- regola generale di seconda convocazione: maggioranza degli intervenuti, senza quorum costitutivo;
- regola generale per modifiche di statuto: presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati, voto favorevole della maggioranza dei presenti (derogabile per statuto);
- regola generale per scioglimento: voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Min. Lavoro circ. 20/2018: occorre che le modifiche di statuto non siano adottate da una minoranza, per ossequio al principio di democraticità.

Organo amministrativo delle associazioni

La nomina spetta all'assemblea.

I componenti devono essere, in maggioranza, soci o indicati dagli enti soci.

La maggioranza degli amministratori è nominata dall'assemblea.

La nomina di uno o più amministratori può essere riservata, dallo statuto, a enti esterni, a lavoratori o utenti.

Agli amministratori si applicano le medesime regole in tema di responsabilità degli amministratori di SpA.

Organo di controllo

Nelle fondazioni deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle associazioni deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, se sono superati due di questi limiti per due esercizi consecutivi:

- ❑ totale attivo patrimoniale: 110.000 euro;
- ❑ ricavi/entrate: 220.000 euro;
- ❑ media di 5 dipendenti.

Se per due esercizi i requisiti predetti vengono meno, cessa l'obbligo dell'organo di controllo

Il sindaco unico (o uno dei sindaci, se organo collegiale) deve avere i requisiti per essere sindaco di SpA.

Revisione legale

E' obbligatorio attivare la revisione legale dei conti quando per due esercizi consecutivi sono superati almeno due di questi limiti:

- ❑ attivo stato patrimoniale: euro 1.100.000;**
- ❑ ricavi/entrate: euro 2.200.000;**
- ❑ media dipendenti: 12.**

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i limiti non sono superati.

La revisione compete a un revisore o a una società di revisione.

La revisione può essere affidata all'organo di controllo: se collegiale, devono tutti essere revisori.

Le organizzazioni di volontariato

Sono ETS costituiti nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a tre ODV per lo svolgimento delle attività tipiche degli ETS prevalentemente mediante il volontariato dei propri associati.

Possono essere soci anche enti non ODV purchè in numero non superiore al 50% delle ODV socie.

Nella denominazione vi deve essere l'espressione ODV.

Tutti gli amministratori devono essere associati o persone indicate da enti soci tra i propri associati. Essi non percepiscono compensi.

I compensi sono attribuibili ai componenti dell'organo di controllo che hanno i requisiti per essere sindaci di SpA.

Le associazioni di promozione sociale

Sono ETS (ad esempio: un circolo ricreativo, un coro, una banda, una pro-loco, ecc.) costituiti nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a tre APS per lo svolgimento delle attività tipiche degli ETS prevalentemente mediante il volontariato dei propri associati.

Possono essere soci anche enti non APS purchè in numero non superiore al 50% delle APS socie.

Nella denominazione vi deve essere l'espressione APS.

Gli amministratori possono non essere associati.

Gli amministratori possono percepire compensi.

Adeguamento statutario di ente diverso da Onlus, ODV e APS

Non è dettata alcuna norma specifica (quindi nessuna scadenza ma nemmeno modalità alleggerite).

Quindi, per questi enti si tratta di adeguare i propri statuti in modo da poter ottenere l'iscrizione al RUNTS quando esso diverrà operativo (ad esempio: mettere nella denominazione dell'ente l'espressione ETS).

Ovviamente, si tratterà di modifiche subordinate all'iscrizione nel RUNTS e, pertanto, fino a quel momento, l'ente avrà un doppio statuto (uno vigente, l'altro in attesa di vigore). Non essendoci ancora il RUNTS, se si tratta di persone giuridiche, le modifiche vanno approvate da Regione/ Prefetto.

Forma: atto pubblico per persone giuridiche (o per gli enti che vogliono diventare persone giuridiche).

Adeguamento statutario di Onlus, ODV e APS

L'ente già costituito che voglia continuare a beneficiare della propria normativa di favore (ad es. Onlus) deve adeguare lo statuto entro 24 mesi (3 agosto 2019).

Ovviamente, si tratterà di modifiche subordinate all'iscrizione nel RUNTS e, pertanto, fino a quel momento, l'ente avrà un doppio statuto (uno vigente, l'altro in attesa di entrare in vigore).

Se si tratta di persone giuridiche, ancora non essendoci il RUNTS, le modifiche devono essere approvate da Regione / Prefetto.

Forma: atto pubblico per persone giuridiche (o per gli enti che vogliono diventare persone giuridiche).

Adeguamento statutario di Onlus, ODV e APS

Se si rispetta la data del 3 agosto 2019, gli adeguamenti statutari si possono approvare con modalità alleggerita (modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria):

- le modifiche obbligatorie dello statuto;
- l'introduzione di clausole statutarie che consentono di disattivare norme derogabili ("*Ove lo statuto non disponga diversamente...*")

Non si può procedere con modalità alleggerita per l'introduzione di clausole facoltative ("*Lo statuto può prevedere l'intervento in assemblea in videoconferenza*").

La norma in questione riguarda le associazioni. Quindi, le fondazioni non hanno modalità alleggerite.

L'ente che si costituisce oggi (ante RUNTS)

Si devono seguire le nuove norme se immediatamente applicabili. Non sono immediatamente applicabili, ad esempio:

- quelle inerenti la procedura di iscrizione al RUNTS;
- quelle che presuppongono l'iscrizione al RUNTS (come, ad esempio, la norma sull'inserimento dell'acronimo ETS nella denominazione dell'ente).

Per queste ultime si può seguire la strada di un doppio statuto.

Si devono seguire tutte le norme anteriori che si rendono ancor oggi utilizzabili (ad esempio: il riconoscimento regionale o prefettizio).